

notificazione - a persona di residenza, dimora o domicilio sconosciuti – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 18717 del 06/09/2007

Trasferimento in una città estera senza indicazione dell'indirizzo da parte del destinatario della notificazione - Ricorso alle formalità "ex" art. 143 cod. proc. civ. - Condizioni - Onere del notificante di assumere, con l'ordinaria diligenza, informazioni presso il competente Ufficio consolare - Sussistenza - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 18717 del 06/09/2007

Ai fini della notificazione di cui all'art. 143 cod. proc. civ. a cittadini italiani che abbiano trasferito all'estero la propria residenza, è necessaria la verifica dei distinti obblighi che incombono rispettivamente al notificante ed al destinatario della notifica; conseguentemente non è sufficiente l'inerzia del destinatario, che abbia ommesso di comunicare la nuova residenza all'ufficio dell'anagrafe per l'annotazione nei registri dell'AIRE, ma è necessario che il notificante abbia eseguito, con l'impiego dell'ordinaria diligenza, ulteriori ricerche presso l'Ufficio consolare ai sensi dell'art. 6 della legge 27 ottobre 1988, n. 470.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 18717 del 06/09/2007